

16 L'ESITO DELL'INTERVENTO DELL'ESPERTO E IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE FINALE

A cura di PATRIZIA RIVA,^[209] GIANNICOLA ROCCA^[210]

16.1 LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DA PARTE DELL'ESPERTO

16.1.1 Il quadro di riferimento

L'articolo 23 CCI, c. 1, lett. c), prevede la possibilità di concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 166, c. 3, lett. d), non occorrendo in tale caso l'attestazione prevista dal medesimo articolo, il quale fa riferimento al piano attestato di cui al previgente art. 67, c.3, lett. d) della Legge Fallimentare.

Il fatto che vi sia la sottoscrizione dell'accordo da parte dell'esperto risulta sufficiente ai fini dell'esenzione degli atti, i pagamenti, e le garanzie posti in essere in esecuzione dello stesso accordo, senza la necessità di una separata attestazione da parte di un revisore o professionista indipendente. Si assiste quindi ad uno sdoppiamento, rispetto al ruolo dell'attestatore che resta assolutamente valido per diverse fattispecie ma non è richiesto dalla normativa per il caso in esame.

Al fine di inquadrare il ruolo e i compiti dell'esperto, è utile partire dalla mappa dei ruoli che rappresenta la *Governance* nella fase di composizione negoziale della crisi. In particolare, oltre all'esperto facilitatore e all'attestatore, occorre tenere conto di tutti i vari ruoli che riguardano gli assetti organizzativi interni dell'azienda facendo natural-

^[209] PATRIZIA RIVA, Ph.d., Bocconi, Professore Associato di Corporate Governance, Revisione e Strategia nell'Università del Piemonte Orientale; Docente del Master in Crisi e Risanamento nell'Università di Bergamo. Dottore Commercialista, Revisore Legale, iscritta nell'Elenco degli Esperti della Crisi e dei CTU; è fondatore e *senior partner* dello «Studio Patrizia Riva, Dottori Commercialisti e Avvocati Associati». Ricopre incarichi di amministratore indipendente e sindaco in società quotate, non quotate ed enti. È vicepresidente di APRI e della FARE X BENE ETS. Già responsabile della SAF Odcec Milano e Componente del GDL «Procedure di Attuazione *bis* della Riforma Rordorf 2»; è ora componente delle Commissioni Crisi Odcec Milano e Odcec Monza e *Conferee CERIL*. Ha partecipato al coordinamento del GDL «Principi di attestazione» e al GDL «Principi di redazione dei Piani».

^[210] GIANNICOLA ROCCA, Dottore Commercialista e Revisore Legale, MBA, Presidente della Commissione Crisi, Ri-strutturazione e Risanamento d'impresa di Odcec Milano, ha partecipato ad importanti operazioni di risanamento aziendale, è iscritto nell'Elenco degli Esperti per la Composizione Negoziata tenuto dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi.


mente riferimento alle *best practice* applicate alla fattispecie in modo proporzionale, quali il CEO, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico, l'Internal Auditor, lo SCI, il Collegio Sindacale, l'OdV e il Revisore, i consulenti esterni quali Advisor Legale e Advisor Finanziario, e gli eventuali ruoli di nomina tribunizia giudiziale.

L'organo deputato alla predisposizione del piano di risanamento è il Consiglio di Amministrazione, e tutto lo staff delle amministrazioni aziendali, con l'affiancamento degli *Advisor* legali e finanziari. La valutazione del piano è invece demandata alle figure di controllo, rappresentate:

- dall'organo di controllo societario, costituito dal collegio sindacale o dal sindaco unico richiamato altresì dall'articolo 25-*octies* CCI;
- dall'esperto facilitatore, che può anche sottoscrivere l'accordo con i creditori di cui all'articolo 23, c. 1, lett. c);
- dall'attestatore, nel caso in cui si scelga una strada più classica seguendo gli articoli 166, 57 e la disciplina del concordato preventivo.

In questa sede si propongono riflessioni alla luce della dottrina che ha iniziato a svilupparsi e confrontando anche le norme di recente emanazione. Il ruolo dell'esperto è strutturalmente complesso e poliedrico, in quanto sostanzialmente concentra in un'unica figura con una molteplicità di ruoli.

La reintroduzione della segnalazione esterna effettuata nel dicembre 2021 e riproposta *tout court* nel CCI porta con sé un ravvedimento sul ruolo attivo degli enti così come l'introduzione di soglie basse di indebitamento rilevanti per le segnalazioni. Tali riflessioni portano a rivedere la mappa dei ruoli di controllo portando a riconsiderare l'importante ruolo dei creditori pubblici qualificati. In particolare risulta enfatizzato il ruolo del collegio sindacale o sindaco unico, quale soggetto a cui verranno indirizzate le segnalazioni esterne.



16.1.2 Le condizioni per la sottoscrizione dell'esperto

L'articolo 23, c. 1, CCI afferma che l'esperto può procedere alla sottoscrizione dell'accordo testimoniando, di fatto, sulla bontà delle indicazioni contenute nello stesso, ovvero sulla sostenibilità della soluzione della situazione debitoria e sul mantenimento della continuità aziendale.

Tale previsione rappresenta una possibilità di chiusura della composizione ad esito del percorso in cui l'esperto accompagna l'impresa nell'individuazione delle soluzioni per rimuovere le condizioni che rendono probabile la crisi o l'insolvenza e solo nel caso in cui l'esperto sia convinto della sostenibilità della soluzione scelta. D'altro canto gli effetti che si producono in questo caso hanno rilevanza prorompente, in quanto rendono non revocabili quegli atti che siano stati individuati e indicati nell'ambito del piano formalizzato dall'impresa.

Non appare ragionevole prevedere la sottoscrizione dell'accordo da parte dell'esperto senza il preliminare svolgimento di verifiche. Inoltre, occorre considerare lo scenario in cui l'accordo in corso di esecuzione si riveli non sostenibile, valutando le potenziali responsabilità dell'esperto sottoscrittore.

Le posizioni della dottrina sulle attività che l'esperto facilitatore è chiamato a svolgere propedeuticamente alla sottoscrizione dell'accordo, nonché sulle responsabilità conseguenti all'avvenuta sottoscrizione, non sono univoche, anche perché interpretano previsioni normative sintetiche e non accompagnate da spiegazioni esplicite.

Autorevole dottrina^[211] evidenzia che il compito dell'esperto sembrerebbe non quello di promuovere e agevolare il dialogo con i creditori, ma anche quello di individuare e proporre soluzioni. Ciò evoca tuttavia la possibile formazione di conflitti che nuocerebbero al raggiungimento della soluzione della crisi. Se l'esperto non si limitasse ad essere facilitatore, ma assumesse anche il ruolo di regista, indirizzerebbe la recita secondo un'interpretazione del copione specifica, ed in sede di sottoscrizione dell'accordo si troverebbe in una posizione di auto-riesame. Con la sottoscrizione l'esperto nei fatti diventa garante della bontà dell'accordo, assume una responsabilità contrattuale sull'esistenza delle condizioni per l'operazione e, in definitiva allora, sulla sua fattibilità.

Altra dottrina^[212] aggiunge che la sottoscrizione dell'accordo da parte dell'esperto ha la funzione di validare la fattibilità degli impegni che vengono statuiti dalle parti, rafforzandone la cogenza e dimostrando che gli stessi non hanno un contenuto velleitario e che le prestazioni a carico del debitore non hanno un contenuto impossibile, ma sono concretamente attuabili. In questo caso si va ad enfatizzare proprio il fatto che l'esperto sottoscrive perché è convinto della robustezza della prospettazione che è stata formalizzata dall'impresa, che viene proposta ai creditori e che i creditori hanno accolto. Ciò porta però a concludere che la sottoscrizione non è effettuata come mera presa visione, e quindi come una sorta di visto agli atti, ma al contrario, poiché deve rafforzare la cogenza e dimostrare che c'è un contenuto non velleitario, allora probabilmente può essere fonte di responsabilità qualora gli impegni contenuti nell'accordo non risultassero fattibili o attuabili nel momento in cui l'accordo è stato concluso. Sono fornite anche indicazioni riguardanti l'*an*, che consentono di definire e limitare le responsabilità riportandole temporalmente al momento in cui deve essere espressa la valutazione o il giudizio, quindi al momento di conclusione dell'accordo.

^[211] PACCHI S., *Le misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale (ovvero: i cambi di cultura sono sempre difficili)*, in *Ristrutturazioni aziendali*, agosto 2021.

^[212] FAROLFI A., *Le novità del D.L. 118/2021: considerazioni sparse 'a prima lettura'*, in *Diritto della Crisi*, settembre 2021.

Altra parte della dottrina^[213] al contrario prende le distanze rispetto alle posizioni precedentemente descritte, ed in particolare nega la sussistenza di responsabilità in capo all'esperto, in quanto non trovano fondamento in alcuna espressa previsione di legge. Secondo tale orientamento, l'esperto nell'assunzione del proprio incarico è responsabile per la verifica del fatto che la soluzione individuata sia veramente in grado di far superare la situazione di crisi e di insolvenza, e nella relazione finale prende posizione rispetto alla sussistenza di tale condizione. Ciononostante non assume alcuna specifica responsabilità in ordine all'adempimento da parte dell'imprenditore e delle altre parti delle obbligazioni assunte, e non assume la posizione di garante del rispetto degli impegni. Egli non lo può essere così come non lo può essere l'attestatore, che deve sostanzialmente verificare la ragionevolezza delle assunzioni sulla base del quale è redatto il piano, rendendosi responsabile dell'espressione di un giudizio indipendente sulla sostenibilità di quel piano, mentre non è responsabile del fatto che successivamente vi sia l'effettiva esecuzione da parte dell'imprenditore. La posizione espressa è tuttavia attenuata proprio per il caso in cui l'esperto sottoscriva l'accordo in ragione della sua funzione di negoziatore, attestando che l'intesa raggiunta, frutto della composizione negoziata, è idonea a porre rimedio alla crisi o all'insolvenza. Anche questa parte della dottrina quindi arriva a evidenziare che tale prospettiva implica la necessità da parte dell'esperto di porre in essere verifiche, controlli che permettano di sottoscrivere l'accordo con consapevolezza. Vale la pena sottolineare che tali conclusioni sono raggiunte dopo aver espresso un forte richiamo al dovere delle parti, di cui agli artt. 4 e 16 CCI, di comportarsi secondo buona fede e correttezza, con trasparenza e fornendo tutti i dati disponibili e attendibili. Partendo da un presupposto di correttezza generalizzata e di buona fede da parte dell'interlocutore/impresa, la sottoscrizione diventa possibile laddove l'esperto avrà accertato l'esistenza di un contesto adeguato.

Poiché all'esperto non è richiesto di rendere l'attestazione prevista dall'art. 166 CCI, ma di verificare che l'accordo sia idoneo a porre rimedio alla situazione di crisi o insolvenza, sebbene tale accertamento concettualmente non sia dissimile dall'attestazione della fattibilità del piano prevista dall'articolo 166, la responsabilità dell'esperto sus-

[213] Panzani L., *Il D.L. «Pagni» ovvero la lezione (positiva) del Covid*, in *Diritto della Crisi*, agosto 2021.

sisterà nel caso in cui l'accertamento dell'idoneità dell'accordo a porre fine alla situazione di crisi o di insolvenza non sia stato compiuto secondo prudenza e diligenza. Il riferimento per la valutazione relativa al rispetto di tali norme di comportamento è opportunamente rappresentato dai Principi di attestazione dei piani di risanamento, aggiornati dal CNDCEC nel dicembre 2020.

Infine, ulteriore dottrina^[214] propone che l'esperto non sia chiamato a svolgere le funzioni di attestatore ma che assista alla conclusione di un accordo raggiunto grazie ad una trattativa, prima della quale l'imprenditore ha reso nota la situazione patrimoniale e finanziaria. Anche in questa ottica assume pertanto rilevanza il comportamento dell'imprenditore, a cui rimane solo in capo la responsabilità della redazione del piano, soprattutto con riferimento alla rappresentazione della situazione in modo attendibile. In tale prospettiva l'attività dell'esperto risulta più agevole nelle situazioni in cui l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa consenta allo stesso esperto, ad esito dei successivi carotaggi per valutare la situazione e l'esito con l'impostazione di una dialettica con gli organi di controllo che operano nell'azienda, di convincersi della bontà dei dati utilizzati. Da ciò deriva l'importanza che l'azienda sia dotata di consapevolezza sulla tematica cruciale dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Il Decreto Dirigenziale che accompagna il CCI, nella sezione III rubricata «Protocollo di conduzione della composizione negoziata» al par. 14.5 prevede che, quando sia stato raggiunto un accordo con i creditori ai sensi dell'articolo 23, c. 1, lett. c), l'esperto, nel valutare se sottoscriverlo, terrà conto della sua idoneità al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, anche alla luce della *check-list* di cui alla Sezione II dedicata agli assetti aziendali: essa include tra i requisiti oggetto di verifica elementi connessi con: l'organizzazione dell'impresa, la rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente, l'individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi, il percorso di stima delle proiezioni dei flussi finanziari e il risanamento del debito.

^[214] BARONCINI V., in «*La crisi d'impresa e le misure di risanamento. D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021 del 2022*», diretto da IRRERA M., CERRATO S., coordinato da PASQUARIELLO F.

16.2 IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE FINALE

Alla conclusione dell'incarico, il CCII prescrive che l'esperto^[215] debba predisporre una «*relazione finale*», finalizzata a riassumere l'andamento delle trattative e l'esito delle stesse. Precisamente, ai sensi dell'articolo 17 comma 8, la norma prevede espressamente che «*al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti*». Successivamente la medesima norma prevede che lo stesso esperto debba darne notizia anche al Segretario Generale della Camera di Commercio adita per l'archiviazione della istanza. La disposizione in parola, come è stato opportunamente osservato dai primi commentatori già in vigore del FL 118/2021, ha un carattere «*minimalista*», poiché si limitava a prevedere l'obbligo dell'esperto di predisporre la relazione ed i soggetti ai quali trasmetterla. Successivamente era quindi intervenuto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, che conteneva diverse disposizioni che regolavano il contenuto minimo della relazione finale.

La novella come modificata dal DL 82/2022 con le disposizioni contenute ex art. art. 17, comma 5 CCII, stabilisce che l'incarico dell'esperto può concludersi in qualunque momento in cui l'esperto dovesse ritenere, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non si possa perseguire, anche per effetto di condizioni sopravvenute, una concreta prospettiva di risanamento. È evidente che in questo caso la cessazione dell'attività, e del ruolo, dell'esperto dipende da valutazioni soggettive richieste allo stesso.

La legge, infatti, rimette esclusivamente all'esperto la valutazione, da effettuare sulla base di dati ed elementi raccolti nel corso dell'esercizio delle sue funzioni, sulla sussistenza o meno di prospettive di risanamento per l'impresa, anche alla luce delle informazioni assunte dagli incontri o dalle interlocuzioni con l'organo di controllo o con il

^[215] A. GUIOTTO, *Il ruolo dell'esperto nelle trattative con i soggetti rilevanti*, in dirittodellacrisi.it, 2 dicembre 2021. - F. APRILE, *Osservazioni chiaroscurali sui risvolti giuslavoristici della procedura di composizione negoziata*, in dirittodellacrisi.it, 3 novembre 2021. - P. LANNI, *I compensi dell'esperto negoziatore*, in dirittodellacrisi.it, 20 dicembre 2021; L. M. DEL MAJNO, *L'esito dell'intervento dell'esperto ed il contenuto della Relazione finale*, Atti del Convegno Convenia, Milano 2021; RINALDO D'ALONZO, in dirittodellacrisi.it, 11 gennaio 2022 - M. ARATO, *La conclusione del percorso di composizione negoziata*, in *Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*, collana Il Sole 24 Ore, 2022.

revisore legale. Tale aspetto rappresenta una novità della norma, concettualmente collegata alla cultura della prevenzione ed al ruolo, rafforzato, dei soggetti che rivestono ruoli apicali nell'impresa nell'ambito degli adeguati assetti organizzativi, ricordando che l'Esperto affianca e supporta il debitore, ma non deve sostituirsi allo stesso nella ideazione della manovra di risanamento.

Alla decorrenza del termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative, se l'esperto vi ha acconsentito, termine che può essere prorogato di ulteriori 180 giorni, con l'accordo di tutte le parti, che è il termine massimo anche per l'applicazione delle misure protettive considerando non soltanto la Composizione negoziata ma anche gli altri strumenti, procedimenti e procedure del CCII.

16.2.1 Esito positivo delle trattative

Quando alla conclusione delle trattative, viene individuata una delle soluzioni di cui all'articolo 23, comma 1, CCII, rappresentate da:

- contratto con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25 bis, comma 1 che a parere dell'esperto sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni;
- conclusione di un accordo «convenzione di moratoria^[216]»;
- definizione di un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dell'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d^[217] e 324^[218].

16.2.2 Esito negativo delle trattative

Se alla conclusione delle trattative, non viene individuata una delle soluzioni di cui al

^[216] Contenuta nel CCII e disciplinata dall'articolo 62, consiste in un accordo volto alla dilazione delle scadenze dei crediti o alla rinuncia agli atti o alla sospensione delle azioni esecutive o conservative e di ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, che si estende anche nei confronti dei creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, sempre che siano stati adeguatamente informati sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale del debitore, e sulla convenzione stessa.

^[217] Ci si riferisce agli Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie, posti in essere in esecuzione del Piano Attestato ex Art. 56 CCII o ex Art. 284 e in essi indicati.

^[218] Ci si riferisce alle Esenzioni dai reati di bancarotta, e ai pagamenti effettuati in esecuzione di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, di accordi in esecuzione di piano attestati, di concordato minore e di finanziamenti autorizzati.

precedente paragrafo, il debitore può in alternativa:

- predisporre un *piano attestato di risanamento* ex art. 56;
- proporre istanza di omologazione di omologa di *un accordo di ristrutturazione dei debiti* ex art. 57, o un accordo di ristrutturazione agevolata ex art. 60, o di *un accordo ad efficacia estesa* ex art. 61 CCII, e in questo ultimo caso la percentuale di aderenti necessaria al raggiungimento è ridotta al 60% se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione dell'esperto;
- proporre domanda di *concordato di liquidazione semplificato* ex art. 25-sexies;
- accedere a uno degli *strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza* di cui al CCII.

In aggiunta a ciò per l'imprenditore agricolo si prevede che possa accedere alle procedure di concordato minore e di liquidazione controllata (anche se sopra soglia), al concordato semplificato liquidatorio e agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

16.3 CONTENUTO MINIMO DELLA RELAZIONE FINALE

Come già affermato, il d.l. n. 118 del 2021 non conteneva alcuna indicazione sul contenuto della relazione dell'esperto. Solo il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 conteneva previsioni in tal senso. In assenza di norme specifiche L'art. 14, comma 3, del decreto dirigenziale regola il contenuto minimo della relazione finale. Peraltro, la norma non stabilisce in modo imperativo il contenuto della relazione.

Il documento «*Protocollo di conduzione della composizione negoziata*»^[219] deve essere quindi inteso come una prassi condivisa.

Premesso quanto sopra, il **contenuto della relazione** dovrebbe essere costituito dalla descrizione dell'attività svolta, con l'allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni, se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti. Sul punto si registrano autorevoli pareri^[220] secondo i quali la creazione di un protocollo di verbalizzazione delle attività dell'esperto potrebbe rappresentare l'unico elemento

[219] <https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home#sezioneDocumentiUtili>

[220] G. NARDECCHIA, relazione al *Corso Ex. Art. 356 Odcec Milano, Ordine Avvocati Milano, Università Bocconi* del 24.10.2022.

oggettivo di valutazione per il Tribunale adito chiamato ad esprimersi sulla domanda di omologazione di un *concordato liquidatorio semplificato*, oltre che rappresentare un elemento di difesa in eventuali azioni risarcitorie o di responsabilità a carico dell'Esperto, o nell'accesso a ulteriori e diversi strumenti di soluzione negoziale della crisi. La relazione dell'esperto dovrebbe sostanzialmente poter rappresentare fedelmente e con criteri di rilevazione oggettivizzati, lo storico delle attività svolte nel corso delle trattative e gli eventuali risultati conseguiti.

Gli unici soggetti che possono accedere alla Piattaforma telematica ed estrapolare il verbale sono l'imprenditore, i professionisti che lo assistono, gli *advisor legali e finanziari* e l'*organo di controllo* e il *revisore legale*, se presenti e per quel che riguarda la liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l'esperto.

Le ulteriori informazioni che la relazione deve fornire attengono all'indicazione del «*deposito del ricorso di cui all'articolo 17, comma 1, 2, 3,4,5, e il termine delle misure protettive richieste e concesso*»; le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento, le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata.

Il contenuto della relazione finale assumerà poi declinazioni differenti a seconda del raggiungimento o meno dell'accordo con i creditori ex art. 23 comma 1 e, delle forme in cui si concretizzerà l'accordo stesso. Il citato decreto dirigenziale stabilisce il contenuto della relazione in ipotesi di raggiungimento dell'accordo.

Nel caso di conclusione dell'accordo nelle forme di cui all'art. 23, comma 1, *contratto con i creditori*, l'esperto esprimerà nella relazione finale il proprio parere motivato circa l'idoneità dell'eventuale accordo del debitore con i creditori ad assicurare la continuità aziendale^[221] per un periodo non inferiore a due anni.

Il decreto dirigenziale precisa che, in tale ipotesi, la relazione deve anche tener conto

^[221] N. ABRIANI, P. BASTIA, *Valutazione e presidio della continuità aziendale tra scienze economiche e diritto societario della crisi*, in www.dirittodellacrisi.it, 24 novembre 2022; G. FAUCEGLIA, *Le conclusioni delle trattative: riflessioni sull'art. 11, 1° comma, lett. a), L. n. 147/2021*, in *Diritto fallimentare*, nn.3/4 del 2022; A. PANIZZA, *Il piano industriale come strumento di prevenzione e gestione della crisi*, in *Controllo di gestione*, 2019; A. QUAGLI, *Riflessioni aziendali sulla ammissione alla composizione negoziata (d.lgs. 118/2021)*, su llcaso.it, 10 gennaio 2022, 4 ss.

anche della sostenibilità del debito da parte dell'impresa per il periodo di due anni dalla data di conclusione del contratto.

Quest'ultima previsione fa sorgere alcuni interrogativi. In particolare, il concetto di continuità aziendale e la sostenibilità del debito per un periodo di due anni parrebbero non coincidenti con quello di «*risanamento*» dell'impresa. Inoltre, il parere sull'idoneità del contratto a garantire la continuità di impresa per non meno di due anni si risolve, sostanzialmente, in un sorta di *attestazione atipica* da parte dell'esperto che in questa veste non potrà certo limitarsi a recepire le indicazioni del contratto e le dichiarazioni dell'imprenditore.

In caso di conclusione con i creditori di un piano attestato di risanamento *ex art. 56 CCII*, «*l'esperto, nel valutare se sottoscriverlo, terrà conto nella propria relazione finale della sua idoneità al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario*». La disposizione fa riferimento al concetto di «*squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario*» e al suo superamento. Tale concetto appare conforme alla finalità di risanamento della composizione negoziata della crisi e si differenzia da quello di continuità aziendale.

L'art. 14, comma 6, del decreto dirigenziale, fa riferimento all'ipotesi in cui, all'esito delle trattative con l'esperto negoziatore, venga concluso con i creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, disponendo che laddove l'accordo di ristrutturazione dei debiti sia già stato perfezionato nell'ambito delle trattative, l'esperto ne debba dar conto nella relazione finale. Potrebbe infatti accadere che, pur avendo condiviso e definito con i creditori le linee guida, l'accordo di ristrutturazione venga formalizzato decorsi i 180 giorni di incarico dell'Esperto. In tal caso «*è opportuno che l'esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della esatta tempistica sulla quale è stato manifestato il consenso: ciò anche per consentire al giudice ogni valutazione sulla percentuale necessaria^[222] per l'omologazione dell'accordo*».

Con riferimento all'esito **negativo** delle trattative, invece, l'art. 14, comma 7, decreto dirigenziale stabilisce che «*l'esperto può riportare nella relazione finale, anche ai fini della valutazione del compenso da parte del soggetto che lo ha nominato, la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all'articolo 23 comma 2*».

[222] L. M. DEL MAJNO, relazione citata.

Un'ulteriore importante indicazione del contenuto della relazione finale, sempre in ipotesi di esito negativo delle trattative, si riscontra nell'art. 16 commi 4,5,6, CCII che riguarda la condotta tenuta dall'imprenditore e da tutte le parti coinvolte nel corso delle trattative. Precisamente la vigente normativa impone all'esperto di esprimersi sul fatto che le trattative si siano svolte nel rispetto dei principi di *correttezza e buona fede*. Se l'esperto inoltre ha effettuato delle valutazioni sull'effetto della liquidazione dell'intero patrimonio, deve rappresentarla nella relazione finale, infatti uno dei contenuti eventuali della relazione finale attiene lo scenario liquidatorio. Il rispetto di questi due principi è *conditio sine qua non* per l'accesso alla procedura di concordato semplificato.

Infine, nel caso di trattative svolte a seguito di iniziativa di un gruppo di imprese, la relazione finale potrà essere unitaria.

La relazione finale dell'esperto deve essere pubblicata sulla Piattaforma Telematica e comunicata all'imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, al Tribunale, affinché possa pronunciarsi sull'efficacia delle misure stesse, e nel caso in cui la relazione finale certificasse la conclusione negativa delle trattative, il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti delle misure protettive eventualmente disposte in precedenza.

Con l'inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica, il Segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente procede all'archiviazione del procedimento.